

Tanghitudine

STATUTO

1) Denominazione e sede.

Il 26 settembre 2001 presso il Circolo Sottufficiali di Udine in vicolo d'Arcano 5 è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "TANGHITUDINE" con sede a Udine, via Marco Volpe 4 presso l'abitazione del socio Fabrizio Pettoello.

Il cambiamento della sede non comporta la modifica dello statuto e può essere decisa dal Consiglio direttivo.

2) Scopo e oggetto.

L'Associazione è basata sul volontariato e non ha fini di lucro.

Tanghitudine ha lo scopo di promuovere la divulgazione del tango argentino in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, corsi e attività culturali.

Tanghitudine vuole altresì affermare l'originalità del tango argentino, distinguendolo dalle imitazioni e derivazioni stilistiche nate successivamente. In particolare si propone di tutelare tale danza nei suoi caratteri autentici che hanno come base l'improvvisazione.

non riconosce alcun tipo di manifestazione agonistica, né diplomi di alcuna specie.

Tanghitudine è affiliata a FAltango!

Tanghitudine, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere ogni tipo di attività.

3) Soci.

Possono far parte dell'Associazione chiunque ne faccia richiesta scritta, purché condivida gli scopi e accetti lo statuto.

La partecipazione della vita associativa non può avere carattere temporaneo.

I soci si distinguono in:

a) fondatori che sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e sono esentati dalla presentazione della domanda di ammissione;

b) ordinari, il numero dei quali è illimitato. Si diviene soci ordinari dopo l'approvazione, da parte del Consiglio direttivo, della domanda di ammissione.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, le Associazioni e gli Enti privati o pubblici che ne condividano gli scopi e/o che si impegnino a realizzarli.

c) onorari, nominati dal Consiglio direttivo e che sono esentati dalla presentazione della domanda di ammissione.

Il socio ha diritto:

- di partecipare a tutte le attività associative, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- di partecipare alle assemblee, con uguale diritto di voto;
- di essere eletti a qualsiasi organo direttivo dell'Associazione;
- di consultare liberamente le deliberazioni e i libri sociali.

I soci devono:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.

4) Domanda di ammissione.

Chiunque, per divenire socio ordinario, deve versare la quota associativa e contestualmente presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, che deciderà

Tanghitudine

sull'accoglimento della richiesta, senza obbligo di motivazione. L'aspirante associato può proporre ricorso motivato, avverso il diniego, al Consiglio stesso, che decide insindacabilmente, sempre senza obbligo di motivazione.

La domanda si ritiene accolta qualora, entro un mese dalla sua presentazione, non sia stata respinta. In caso di diniego la quota associativa deve essere restituita unitamente alla relativa comunicazione.

5) Perdita qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per mancata presentazione della domanda di ammissione entro l'inizio dell'anno sociale, per recesso, per esclusione, per interdizione, inabilitazione o morte.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento, con comunicazione da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto solo dopo l'adempimento, da parte del recedente, di tutte le obbligazioni da lui assunte nei confronti dell'Associazione o verso terzi per conto della Associazione stessa.

L'esclusione dell'associato si ha se:

- a) è inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione,
- b) sono intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo,
- c) ha danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione,
- d) ha svolto o svolge attività in contrasto con quella dell'Associazione.

L'esclusione, viene deliberata dal Consiglio direttivo sentito, ove possibile, l'interessato. Tale decisione è insindacabile e deve essere comunicata all'escluso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6) Fondo comune.

Il patrimonio sociale è costituito dal fondo comune, che può essere composto da beni mobili o/e immobili.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote sociali, utili, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il contributo associativo non è trasferibile per causa di morte e non è rivalutabile.

7) Esercizio sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Tesoriere deve sottoporre al Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all'Assemblea degli associati. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i soci presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea almeno 15 giorni prima della riunione di quest'ultima.

È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8) Organi sociali.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente;
- e) Segretario;
- f) Tesoriere;
- g) Revisori dei Conti;
- h) Probiviri.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni sociali e devono essere prestate a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese devono essere appositamente deliberati dal Consiglio direttivo.

9) L'Assemblea.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo, nomina il Consiglio direttivo, indicando il numero dei componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore di conti e il Consiglio dei Probiviri, delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci o dei componenti del Consiglio direttivo. Nei due ultimi casi la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, nel quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet dell'associazione, almeno 20 giorni prima della riunione, per consentire ai soci la conoscenza della riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

Ogni tre anni l'Assemblea elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto a voto soltanto i soci di maggiore età. Ogni socio può delegare ad altro socio il suo diritto di voto. Il socio delegato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea straordinaria è convocata, secondo le medesime modalità di quella ordinaria, per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare il o i liquidatori. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualora sia presente un terzo dei soci (comprese le deleghe); le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, In sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere nominato all'uopo dal Consiglio direttivo. Il Segretario redigerà il verbale della riunione.

10) Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri per il governo e la gestione dell'Associazione.

È convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso, da comunicare via e-mail o sms almeno una settimana prima della riunione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione delle modalità della riunione.

Tanghitudine

Il Consiglio direttivo deve essere convocato quando sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti.

Il Consiglio elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione, determina le quote associative, redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati, stabilisce le modalità di votazione dell'Assemblea, attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte alcuni suoi poteri ad altri organi appositamente costituiti o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l'oggetto e i limiti della delega.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo con delibera a maggioranza dei partecipanti. Tale decisione è insindacabile.

In caso di esclusione, dimissioni, recesso o morte di un consigliere, il Consiglio direttivo può nominare il suo sostituto fra i soci dell'Associazione. Qualora per tali motivi venisse meno la metà più uno dei consiglieri originari, non si potrà procedere alla cooptazione di nuovi componenti e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

11)Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, e ne coordina l'attività.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea alla quale tiene a relazione sull'attività svolta e indica i programmi futuri prima dell'esposizione e dell'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

12)Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o incapacità, interdizione o morte. Il Vicepresidente, entro un mese dalla morte, incapacità, interdizione del Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il mandato del Vicepresidente - tranne nel predetto caso - dura quanto quello del Presidente.

13)Segretario.

Il Segretario attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e delle Assemblee.

14)Tesoriere.

Il Tesoriere attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è il responsabile della gestione economica dell'Associazione. Redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, prepara la relazione finanziaria che legge all'Assemblea ordinaria.

15)Revisore dei Conti.

L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti, fra soci ed anche non soci.

Tanghitudine

Al Revisore dei Conti spetta il compito di controllare le scritture contabili ed il movimento di cassa, nonché di presentare all'Assemblea la relazione con le osservazioni e le valutazioni del caso.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione.

16) Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea fra i soci. Essi devono decidere sulle controversie sorte tra soci e tra questi ed il Consiglio Direttivo a loro devolute per scritto con raccomandata con avviso di ricevimento. Ricevuta la richiesta, il Collegio dovrà inviarla alla controparte, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandola a depositare, con modalità ricettizia, sue deduzioni nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della raccomandata. La decisione del Collegio deve essere emessa entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine. Tale decisione deve essere motivata ed è insindacabile.

La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione.

17) Scioglimento.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne determina i poteri.

Espletata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano i medesimi scopi di Tanghitudine, oppure che svolgano attività di beneficenza, dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.